

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

LA SCHEDA DI SICUREZZA E L'ETICHETTA DI PERICOLO NELL'ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Lucia Reverberi
Coordinatore Nucleo ispettivo REACH CLP AUSL PARMA

18 febbraio 2014



Regolamento 1907/2006 REACH

è l' acronimo di: **Registration, Evaluation, Autorization of CHemicals**

E' entrato in vigore il 1 giugno 2007 e dal 1 giugno 2009 tutti i titoli sono applicabili

Si basa su quattro elementi chiave:


- ☺ **Registration** di tutte le sostanze prodotte o importate in quantità \geq a 1 t/anno (in varie fasi 2010-2013-2018 per sostanze esistenti)
- ☺ **Evaluation** della sicurezza delle sostanze **chimiche** registrate (pericolose o meno, compito centrale per ECHA)
- ☺ **Authorization** delle sostanze **chimiche** che destano preoccupazioni SVHC)
- ☺ mantenimento del precedente sistema delle **Restrizioni (di alcune)** delle sostanze **chimiche** (sostanze che destano preoccupazioni SVHC)

LA PROTAGONISTA E' LA SOSTANZA:

non è più possibile utilizzare una sostanza che non sia registrata (o pre-registrata) o esentata da registrazione



Registrazione Titolo II



- I fabbricanti e gli importatori devono **acquisire o generare** informazioni o dati sulle sostanze e valutare in modo che i rischi per la salute e per l'ambiente siano controllati applicando **idonee misure di gestione del rischio**.
- La registrazione è legata all'uso proprio della sostanza, in quanto tale o componente di miscela o articolo **(uso identificato, informazioni sull'uso e i possibili rischi)**
- **TUTTE le sostanze vanno registrate, indipendentemente dalla loro pericolosità**
- Il numero di registrazione va riportato nella scheda di sicurezza (sezione 1)


• **PRINCIPIO “NO DATA NO MARKET”**: una sostanza in quanto tale o componente di miscele o articoli non può essere fabbricata o immessa sul mercato UE senza registrazione (commercializzazione previa disponibilità di dati art. 5 REACH)

Non sono soggette a registrazione:

- Sostanze radioattive, Sostanze Trasporto (normative specifiche)
- Sostanze, in quanto tali o componenti di miscele o di articoli, in transito doganale che non subiscono alcun trattamento
- Intermedi non isolati
- Rifiuti, in quanto non considerati né sostanze, né miscele, né articoli (per garantire la praticabilità e preservare incentivi al recupero)
- Materiali per la difesa, su richiesta dello Stato Membro
- **Sostanze utilizzate nei medicinali per uso umano e veterinario, in alimenti e mangimi**
- Polimeri (monomeri sì)
- **Sostanze recuperate (a determinate condizioni)**
- **Sostanze comprese negli allegati IV (sostanze naturali) e V (sostanze risultanti da reazione chimica) del REACH**
- Sostanze per attività di ricerca e sviluppo (da notificare)
- Sostanze attive o coformulanti usate in prodotti **fitosanitari e biocidi** (per quell'uso)

Scadenze di registrazione – regime transitorio

Sostanze esistenti sul mercato (phase-in) fabbricate e importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007



ACT NOW!

REACH
2013



Guida alla registrazione Maggio
2012 Versione 2.0 ECHA

L'importanza del processo di registrazione:



- Il processo di registrazione prevede la necessità di effettuare una valutazione della **PERICOLOSITA'** delle sostanze (proprietà intrinseche) e dei dati di esposizione negli scenari di uso e di emissione (ambiente di lavoro, ambiente, consumatori)
- Da queste valutazioni consegue la definizione di **RISCHIO** relativo all'impiego della sostanza

Per le sostanze pericolose prodotte e importate in $q \geq 10$ t/anno, si effettua una valutazione della sicurezza chimica (CSA) dalla quale derivano gli scenari di esposizione (per singolo uso) da allegare alla scheda di sicurezza.

Sostanze altamente preoccupanti per la salute SVHC

REGISTRAZIONE 01.12.2010 !!!

Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2
(CMR) segnalate da una delle “vecchie” frasi di rischio R45, R46, R49, R60,
R61 (CLP: categorie 1A e 1B).

PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche);

vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili);

Sostanze segnalate dal simbolo N e dalle “vecchie” frasi di rischio R50 e/o
53 (CLP: Aquatic. Acute 1, Aquatic Chronic 1 H400 H410)

Sostanze POP (inquinanti organici persistenti: DDT, diossine, PCB...)

ED (Interferenti endocrini - Sostanze che alterano il sistema endocrino)

Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT,
vPvB, ED

Sono sostanze che potrebbero far parte della Lista delle sostanze candidate
all'autorizzazione (Candidate list) e quindi successivamente nell'Allegato XIV

SOSTANZE SVHC - Candidate List

NEW!

NOME	Numero EC	Ragioni per l'inclusione
Tricloroetilene	201-167-4	Cancerogeno (art 57a) (18/06/2010)
Acido borico	233-139-2 / 234-343-4	Tossico per la riproduzione (art 57c) (18/06/2010)
Potassio dicromato	231-906-6	Canc, Mut, Toss riproduz (art 57a,b,c) (18.06.2010)
Triossido di cromo	215-607-8	Cancerogeno, Mutageno (art 57a,b)
Cadmio	231-152-8	Cancerogeno (art 57a) (20/06/2013)
Fenoftaleina	201-004-7	cancerogeno (art 57a) (19.12.2011)
Fibre ceramiche refrattarie	650-017-00-8 (Index N)	Cancerogeno (art 57a) (alluminosilicate e zirconio-allum.) (19/12/2011)
Catrame, alto boll.	266-028-2	Cancerogeno, PTV,vPvB (57a,d,e)
Bis (2-etilesile)	204-211-0	Tossico per la riproduzione (art 57c)

Obblighi collegati all'inserimento di una sostanza nella Candidate List



SOSTANZE

- Dalla data di inserimento: i fornitori di sostanze in candidate list sono tenuti a fornire ai loro clienti una scheda di dati di sicurezza.

MISCELE

- Dalla data di inserimento: i fornitori di miscele non classificate come pericolose ai sensi del DLgs 65/03 (Direttiva 1999/45/CE) sono tenuti a fornire ai beneficiari, su loro richiesta, una SDS se le miscele contengono almeno una sostanza della candidate list con concentrazione di almeno 0,1% (p/p) per le miscele non gassose e almeno il 0,2% in volume per le miscele gassose.

ARTICOLI

- Dal 1 giugno 2011 i produttori o gli importatori di articoli devono notificare all'ECHA se un loro articolo contiene una sostanza della candidate list.

151 sostanze al 16.12.2013

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

Autorizzazione (Titolo VII)



Scopo: ridurre i rischi derivanti dall'uso di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e portare alla sostituzione progressiva delle più pericolose

- L'obbligo prescinde dal limite di 1 t/anno
- La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ECHA per un uso specifico
- L'autorizzazione è di durata limitata e sottoposta a revisione
- Questo processo è completamente indipendente dal processo di registrazione, ciò implica che una sostanza esentata dalla registrazione, possa essere soggetta ad autorizzazione
- **Il numero di autorizzazione andrà riportato nell'etichetta di pericolo**
- **Si prevede che circa 1500 saranno soggette, in futuro, ad autorizzazione**



AUTORIZZAZIONE

22 sostanze in allegato XIV REACH (al 5/12/2013)

SOSTANZA	PROPRIETA'	DATA DOMANDE	DATA SCADENZA	APPLICAZIONI
Cromato di piombo CE 231-846-0	Cancerogeno Categoria 1B Tossico riproduzione categoria 1A	21.11.2013	21.05.2015	Fabbricazione di smalti, pitture e vernici, nei trattamenti pelle artificiale
Triossido di cromo CE 215-607-8	Cancerogeno Categoria 1A	21.03.2016	21.09.2017	Trattamento superfici metalliche (galvanica)
2,4 dinitrotoluene (2,4 DNT) CE 204-450-0	Cancerogeno	21.02.2014	21.08.2015	
	Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34) 21.11.2013 Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 101) 21.11.2013 Tricloroetilene 21.10.2014			
			21.02.2015	ffiamma e di
Bis (2-etilesile) ftalato (DEHP)	Tossico per la riproduzione Categoria 1B	21.08.2013		Formulazione e uso in polimeri (PVC flessibile) per vari articoli (giocattoli, prodotti medici, a. per costruzioni)

AUTORIZZAZIONE

22 sostanze in allegato XIV REACH (al 10/02/2014)

SOSTANZA	PROPRIETA'	DATA DOMANDE	DATA SCADENZA	APPLICAZIONI
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) CE 201-329-4	Carcinogenic (category2) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	21.02.2013	21.08.2014	Fragranza per detersivi, ammorbidenti, deodoranti, prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia della casa
4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA) CE 202-974-4	Carcinogenic (category 1B)	21.02.2013	21.08.2014	intermedio per la produzione di 4,4-metilene e difenil diisocianato (MDI) che è utilizzato per la produzione del poliuretano; polimeri ad elevate performance Indurente per resine epossidiche e adesivi
Dibutilftalato (DBP) CE: 201-557-4	Tossico per riproduzione (categoria 1B)	la 21.08.2013	21.02.2015	plasticizzante usato in adesivi, inchiostri, vernici, nei cosmetici come solvente profumato e fissativo, emolliente per la pelle, plasticizzante in smalti, come additivo nell'industria tessile e degli insetticidi.

Principi per la concessione di una autorizzazione

- ❖ Rischi derivanti da proprietà intrinseche adeguatamente controllati (documentato nella relazione di sicurezza chimica CSR);
- ❖ Non ci sono alternative valide sotto il profilo tecnologico e tossicologico; in questo caso può favorire la concessione di una autorizzazione la presenza (facoltativa) di un piano di ricerca;
- ❖ Se esistono sostanze alternative l'autorizzazione può comunque essere concessa, a condizione che venga presentato un piano dettagliato di sostituzione;
- ❖ qualora si dimostri che i benefici socio-economici derivanti dall'uso della sostanza superano i rischi e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

...l'autorizzazione è un processo costoso

...le sostanze in allegato XIV sono destinate a scomparire dal mercato

Richieste di autorizzazione



Al gennaio 2014, sono state ricevute dall'ECHA 8 domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 64(1) del Regolamento REACH (tassa pagata) relative a

bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

dibutyl phthalate (DBP)

Attualmente è stato espresso un solo parere del RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi) e del SEAC (Comitato per la Valutazione Socio-Economica) su 1 richiesta di autorizzazione per il DEHP formulata da Rolls Royce

RESTRIZIONE

- ❖ **Come per l'autorizzazione, si prescinde dal limite quantitativo di 1 t/anno ed è completamente indipendente dal processo di registrazione**
- ❖ **Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.**
- ❖ **Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, l'allegato XVII è modificato tramite l'adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti**
- ❖ **In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate ed è continuamente aggiornato**

RESTRIZIONE

23. Cadmio
CAS n. 7440-43-9
EINECS n. 231-152-8
e suoi composti

Aggiornato da reg. 493/2011

1. Non sono ammessi per colorare gli articoli finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati di seguito:

- a) — cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] ⁽³⁾,
- poliuretano (PUR) [3909 50] ⁽³⁾,
- polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] ⁽³⁾,
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12] ⁽³⁾,
- acetobutirato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] ⁽³⁾,
- resine epossidiche [3907 30] ⁽³⁾,
- resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20] ⁽³⁾,

- ecc

ECHA sta preparando un dossier per estendere la restrizione dell'uso dei cadmio e composti, in particolare quelli utilizzati come pigmenti per le materie plastiche, anche a quelle che ancora non sono incluse nell'allegato XVII (4 luglio 2013)

Il Cadmio (e l'ossido di cadmio) è tra le 6 ultime sostanze inserite in Candidate List

51. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a) ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

N. CAS 117-81-7

N. CE 204-211-0

b) Dibutilftalato (DBP)

N. CAS 84-74-2

N. CE 201-557-4

c) Benzilbutilftalato (BBP)

N. CAS 85-68-7

N. CE 201-622-7

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericoltura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericoltura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Registro delle intenzioni

NEW!

IMPORTANTE! Da consultare periodicamente

Per verificare le proposte di:

- nuove classificazioni
- nuove sostanze SVHC da inserire in Candidate List
- nuove proposte di autorizzazione
- nuove restrizioni da inserire nell'allegato XVII

<http://echa.europa.eu>



REGOLAMENTO CLP

ETICHETTATURA E CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO



1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PRODOTTO

1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela
Nome commerciale
Codice commerciale

Mixtura
MCP/SE

Contiene sostanze di alta concentrazione e di alta pericolosità
Contiene sostanze di alta pericolosità e di alta concentrazione



Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

**Chiamato Regolamento CLP acronimo di:
Classification, Labelling and Packaging
(Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)**

Il CLP è entrato in vigore il 20/1/2009 e permette l'applicazione del sistema GHS (Globally Harmonized System *of Classification and Labelling of Chemicals*) all'interno della CE, con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico (armonizzazione dei criteri di classificazione)

Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008

- Riguarda la classificazione di sostanze e miscele (inclusi biocidi e fitosanitari) senza limiti di quantità, l'immissione in commercio e l'uso
- **Sostituirà progressivamente il sistema europeo esistente:**
 - DIRETTIVA SOSTANZE PERICOLOSE – **DSP** (67/548/CEE) in Italia DLgs 52/97
 - DIRETTIVA PREPARATI PERICOLOSI – **DPP** (1999/45/CE) in Italia DLgs 65/03

abrogate completamente dal 1 giugno 2015

- Non riguarda le norme di trasporto, ma assicura la coerenza con esse (criteri per le proprietà chimico fisiche derivano dal trasporto)
- Assicura la coerenza con il Regolamento REACH e prevede un passaggio il più possibile non traumatico dal sistema corrente al nuovo sistema;



Un principio importante e nuovo del CLP è il concetto di **classificazione unica delle sostanze**: l'industria compie ogni sforzo per accordarsi su una classificazione univoca delle sostanze pericolose per assicurare un'adeguata gestione del rischio in tutta la Comunità europea. (l'Art. 1 prescrive l'obbligo per **i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle** di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato)

Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in base alla normativa precedente (direttiva relativa alle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate a norma del regolamento CLP:

l'allegato VI, parte 3, tabella 3.1, elenca tutte le sostanze con classificazione armonizzata.

Stati membri, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle possono richiedere l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza (non per le miscele).

Classificazione delle sostanze

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA

- ❖ obbligatoria per sostanze, se riportata nell'allegato VI CLP
- ❖ da utilizzare da tutti i fornitori della medesima sostanza
- ❖ con il CLP la classificazione armonizzata si focalizzerà solo su effetti particolarmente complessi quali CMR, sensibilizzanti respiratori, nella DSP tutti gli effetti (endpoints) erano armonizzati
- ❖ biocidi e fitofarmaci avranno classificazione armonizzata per tutti gli effetti (endpoints)

AUTOCLASSIFICAZIONE

- ❖ in assenza di classificazione armonizzata o se esiste solo per alcuni endpoints, in base alle disposizioni del **Titolo II** del regolamento CLP "**CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI**" ed ai criteri dell'**Allegato I**



PERIODO DI TRANSIZIONE: DOPPIA CLASSIFICAZIONE

Fino al 1 giugno 2015 **le sostanze** sono classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE (DLgs 52/97) sia del regolamento CLP. Sono invece etichettate e imballate in conformità del solo regolamento CLP (NUOVA ETICHETTA).

Fino al 1 giugno 2015 **le miscele** sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE (DLgs 65/03 – VECCHIA ETICHETTA).

ATTENZIONE ALLE SINGOLE SOSTANZE COMPONENTI LA MISCELA

Il produttore e/o l'importatore può decidere volontariamente di anticipare l'obbligo della classificazione, etichettatura ed imballaggio secondo CLP. In questo caso l'etichettatura sarà conforme al Regolamento CLP.

La SDS della miscela, invece, dovrà riportare entrambe le classificazioni secondo il vecchio e il nuovo sistema.

Dopo il 1 giugno 2015, le sostanze e le miscele saranno classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento CLP (deroga per le miscele a scaffale fino al 2017)



CLASSI DI PERICOLO CLP

Sono previste 28 classi di pericolo, 27 riprese dal GHS e 1 dalla DSP
Le classi sono poi ulteriormente suddivise in categorie di pericolo



CLASSI DI PERICOLO DI TIPO FISICO (proprietà chimico fisiche)

Si passa dalle 5 categorie nella DSP a **16 classi** di pericolo

Sono previste categorie (sottoclassi)

Si determinano con test sperimentali di tipo chimico-fisico

CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE (proprietà tossicologiche)

Sono previste **10 classi**

Sono previste categorie differenziate per via di esposizione

Quasi identiche alle categorie del sistema europeo ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili

CLASSI DI PERICOLO PER L'AMBIENTE (proprietà ecotossicologiche)

Sono previste **2 classi** suddivise in categorie
Pericoloso per l'ambiente acquatico acuto e cronico
Pericoloso per lo strato di ozono





Regolamento CE 440/2008
“metodi di prova”

Pittogrammi CLP

I nuovi pittogrammi sono a forma di rombo bordato di rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente.

Dal 1° dicembre 2010 le sostanze e alcune miscele sono state già etichettate secondo la nuova normativa, ma fino al 1° giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato i vecchi pittogrammi. Fino a quel momento, nei supermercati o nei luoghi di lavoro, sarà possibile trovare detersivi, oli per lampade, vernici o altri prodotti etichettati con pittogrammi color arancione o bianco.

ETICHETTE PER GHS




NUOVI PITTogrammi





Pittogrammi

Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1 per i pericoli per l'ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l'uso di un pittogramma



GHS01
Esplosivo



GHS04
Gas sotto pressione



GHS06 Tossico acuto



GHS05
Corrosivo



GHS02
Infiammabile



GHS03
Ossidante



GHS07 Effetti più lievi per la salute



GHS08 Gravi effetti per la salute



GHS09 Pericoloso per l'ambiente

Dal 31/12/2010 anche per il trasporto

NEW!

I cambiamenti apportati dal CLP all'etichettatura

Indicazioni di pericolo sono sostituite da un avviso di pericolo (parole "pericolo" o "attenzione" al posto di "tossico" o "comburente" o "corrosivo"

Signal word
(Danger/Warning)

Si aggiungono nuovi
pittogrammi



GHS04

Gas sotto
pressione



GHS07

Effetti più lievi per
le salute



GHS08

Effetti più gravi
per le salute

Dalle frasi di rischio R alle
indicazioni di pericolo H

Hazard Statements

Consigli di prudenza sintetizzano le azioni da intraprendere in caso di esposizione, da frasi S a frasi P → **P**recautionary Statement

INDICAZIONI DI PERICOLO

HAZARD STATEMENTS

- ✓ Figurano sull'etichetta (art. 21) e sostituiscono le “vecchie” Frasi R.
- ✓ Ad ogni Indicazione di Pericolo corrisponde un codice alfanumerico unico, costituito da una lettera “H” seguita da tre numeri:
 - Un primo numero che indica il tipo di Pericolo
 - Gli altri due numeri che corrispondono all'ordine sequenziale

Indicazioni di Pericolo (H)

H200 - 299	Pericoli fisici
H300 - 399	Pericoli per la salute
H400 - 499	Pericoli per l'ambiente

- ✓ Sull'etichetta vanno riportate tutte le Indicazioni di Pericolo, salvo evidente ripetizione o ridondanza (*art. 27*).

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DI PERICOLO

SUPPLEMENTAL HAZARD INFORMATION

- ✓ Il Regolamento CLP prevede l'indicazione di informazioni supplementari nell'etichetta (*art. 25*).
- ✓ Le informazioni supplementari esplicitano “casi” del sistema UE non previsti dal sistema GHS.
- ✓ Alcuni esempi di informazioni supplementari:
 - ✓ EUH014 Reagisce violentemente con l'acqua
 - ✓ EUH203 Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA

PRECAUTIONARY STATEMENTS



- ✓ Figurano sull'etichetta (art. 22) e sostituiscono le “vecchie” Frasi S.
- ✓ Ad ogni Consiglio di Prudenza corrisponde un codice alfanumerico unico, costituito da una lettera “P” seguita da tre numeri:
 - Un primo numero che indica la casistica del Consiglio
 - Gli altri due numeri che corrispondono all'ordine sequenziale

Consigli di Prudenza (P)

P100 - 199	Carattere generale
P200 - 299	Prevenzione
P300 - 399	Reazione
P400 - 499	Conservazione
P500 - 599	Smaltimento

- ✓ Sull'etichetta non figurano più di 6 Consigli di Prudenza, salvo esigenze dovute a particolare natura e gravità dei pericoli (*art. 28*). I consigli ridondanti o superflui non sono riportati.
- ✓ Se la sostanza/miscela è fornita al pubblico, sull'etichetta figura un Consiglio di Prudenza sullo smaltimento della sostanza/miscela e dell'imballaggio (*art. 28*).

Precedenze per i Pittogrammi

Se una sostanza o miscela possiede varie proprietà pericolose, si utilizza un sistema basato sui principi di precedenza per determinare gli elementi dell'etichetta più adeguati, in modo da limitare le informazioni sull'etichetta a quelle più essenziali e da evitare di sovraccaricare o confondere l'utilizzatore.

Quando sull'etichetta deve essere utilizzata l'avvertenza "Pericolo", non vi deve figurare l'avvertenza "Attenzione".

Come regola generale, devono essere inclusi i pittogrammi che indicano la categoria di pericolo **più grave** per ciascuna classe di pericolo.

PERICOLI FISICI




Facoltativo



Facoltativo

La fiamma e la fiamma su cerchio SONO FACOLTATIVI tranne nei casi in cui è obbligatorio l'uso di più di uno di questi pittogrammi (sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici)

PERICOLI PER LA SALUTE



Se si applica il pittogramma relativo alla **CORROSIONE** non deve essere utilizzato quello per l'irritazione cutanea od oculare....

...che può tuttavia essere utilizzato per altri pericoli

Se si applica il pittogramma pericolo per la salute per la sensibilizzazione delle vie respiratorie non deve essere utilizzato il punto esclamativo per la sensibilizzazione cutanea o per l'irritazione cutanea od oculare....

...che può tuttavia essere utilizzato per altri pericoli



Cosa indica

Può irritare le vie respiratorie

Può provocare sonnolenza o vertigini

Può provocare una reazione allergica cutanea

Provoca grave irritazione oculare

Provoca irritazione cutanea

Nocivo se ingerito

Nocivo per contatto con la pelle

Nocivo se inalato

Nuoce alla salute e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Dove è possibile trovarlo

Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante

Consigli di prudenza

Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato

In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se ci sente male

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.


In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Simboli che saranno eliminati:





Cosa indica

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Provoca danni agli organi
Può provocare danni agli organi
Può nuocere alla fertilità o al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Può provocare il cancro
Sospettato di provocare il cancro
Può provocare alterazioni genetiche
Sospettato di provocare alterazioni genetiche
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Dove è possibile trovarlo

Trementina, benzina, olio per lampade, formaldeide, trielina

Consigli di prudenza

In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
NON provocare il vomito

Conservare sotto chiave

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Lavare accuratamente dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

In caso di malessere, consultare un medico.

In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto


In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio

In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Simboli che saranno eliminati:



ETICHETTATURA DI PERICOLO

È uno strumento di comunicazione del pericolo destinato sia a lavoratori ed utilizzatori professionali che a consumatori finali

I due strumenti previsti dal presente regolamento per COMUNICARE i pericoli delle sostanze e delle miscele sono le etichette e le schede di dati di sicurezza di cui al Regolamento (CE) n°1907/2006. Dei due **l'etichetta è il solo strumento per la comunicazione ai consumatori**, ma può anche servire a segnalare ai lavoratori le informazioni più ampie sulle sostanze o le miscele fornite nelle schede di dati di sicurezza.



CHE COSA SI ETICHETTA?

- **Sostanze e miscele classificate pericolose**
- **Articoli esplosivi, articoli pirotecnici**
- **Le miscele classificate non pericolose ma che contengono sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente in concentrazioni superiori a quelle riportate nel Regolamento, oppure sostanze in Candidate List, oppure PBT, vPvB, oppure che hanno un valore limite di esposizione professionale.**

Queste ultime devono riportare in etichetta la dicitura
“Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta”

CHI ETICHETTA?

- Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle (*compresi i formulatori*) o il distributore (*compresi i rivenditori al dettaglio*) che **immette sul mercato** sostanze, miscele pericolose o articoli esplosivi.
- Il distributore o l'utilizzatore a valle possono usare la classificazione fatta dal fornitore se non cambiano la composizione.

N.B: un distributore o un consumatore **non sono** utilizzatori a valle (downstream users DU).

Per fabbricante si intende **solo** la persona (fisica/giuridica) che **produce sostanze**.



COME DEVE ESSERE L'ETICHETTA

- ❑ L'etichetta può essere stampata direttamente sull'imballaggio o apposta solidamente su di esso (se l'imballaggio non lo consente anche etichette pieghevoli o cartellini pendenti)
- ❑ Le etichette possono essere organizzate nel modo più opportuno tuttavia i **pittogrammi, le avvertenze, frasi H, frasi P devono figurare insieme**
- ❑ Deve essere **scritta in italiano**, ma può essere multilingue purché sia leggibile e le informazioni devono essere raggruppate per lingua (carattere minimo 1.8 mm)
- ❑ L'etichetta può rispettare **contemporaneamente il CLP** e le norme del **trasporto**
- ❑ Può **contenere informazioni relative ad altre norme** (biocidi, fitofarmaci, detergenti)
- ❑ Le **dimensioni delle etichette** sono in funzione della capacità dell'imballaggio (Tab.1.3 2° ATP)
- ❑ Non deve contenere indicazioni incongrue come “ecologico”, “non tossico”, “non dannoso”

QUANDO AGGIORNARE LE ETICHETTE?

Dopo ogni modifica della classificazione e dell'etichettatura della sostanza o miscela qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari, **SENZA INDEBITO RITARDO**, incluse anche le miscele non classificate contenenti almeno una sostanza classificata come pericolosa.

Per modifiche diverse (ad es. classificazione riveduta meno rigorosa o modifica del numero di telefono), il fornitore di una sostanza o miscela deve assicurare che l'etichetta sia aggiornata **entro diciotto mesi**.

Per le sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione della direttiva 98/8/CE ora sostituita dal Regolamento 528/2012 (biocidi) o della direttiva 91/414/CEE ora sostituita dal Regolamento 1107/2009 (prodotti fitosanitari), le etichette devono essere aggiornate **conformemente a tali direttive**.

ELEMENTI DELL'ETICHETTATURA (ART. 17 Reg. CLP)

- Nome, indirizzo e numero di telefono del **fornitore** o dei fornitori
- Quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel contenitore se non è indicata altrove sull'imballaggio;
- Identificatori del prodotto (nome e numeri - art.18)
- Pittogrammi di pericolo (art. 19)
- Avvertenze di pericolo (art. 20)
- Indicazioni di pericolo (art. 21)
- Consigli di prudenza (art. 22)
- Una sezione per le informazioni supplementari o disposizioni derivanti da altri atti comunitari (art. 25)
- **Numero di autorizzazione, quando presente (art. 31)**

Ogni pittogramma copre almeno 1/15 della superficie dell'etichetta e la sua superficie minima non misura meno di 1 cm²





IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO

SOSTANZE

1. denominazione e numero di identificazione di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento CLP;
2. denominazione e numero di identificazione che figurano nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature;
3. il numero CAS e la denominazione della nomenclatura IUPAC, o il numero CAS e un'altra denominazione riconosciuta a livello internazionale;
4. se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un'altra denominazione riconosciuta a livello internazionale.

Uguale a quello riportato nella scheda di sicurezza nella sezione 1



IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO

MISCELE

1. il nome commerciale o la designazione della miscela;
2. l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela ($n < 4$) che contribuiscono alla sua classificazione rispetto
tossicità acuta,
corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi,
cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione,
sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle,
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
pericolo in caso di aspirazione.

**Uguale a quello riportato nella scheda di sicurezza nella sezione 1
Per le sostanze componenti, quello riportato nella sezione 3**

RIASSUMENDO: STRUTTURA ETICHETTA DI PERICOLO

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
(denominazione, CAS, EC, nome IUPAC...)
(sostanze pericolose contenute)

Nome, indirizzo, telefono del fornitore

AVVERTENZE
("pericolo" oppure "attenzione")

INDICAZIONI DEL PERICOLO
(frasi H)

CONSIGLI DI PRUDENZA
(Frase P)

**INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
OBBLIGATORIE**

PITTOGRAMMA/I

**quantitativo
nominale**

[N° autorizzazione]

Etichetta Secondo Regolamento CLP

Etichettatura

Sostanze

dati fornitore
(nome, indirizzo, telefono)


TICOLORO S.p.A.
Via Tintoretto, 99
San Pingitore (AZ)
Tel. 333 666666

identificatore del prodotto

TOLUENE
601-021-00-3

Numero identificazione

pittogrammi



H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

indicazioni di pericolo "H"

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici Non fumare.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ...

consigli prudenza "P"

Pericolo

avvertenza

Questo prodotto contiene max 300 g/l VOC

5 L

quantità nominale

Sezione Informazioni supplementari

Es. 1 – Ftalato di dibutile (DPB) EC#: 201-557-4

Vecchio sistema UE (Dir. 67/548/CEE)	Nuovo regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008)
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>T</p>  <p>TOSSICO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N</p>  <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>PERICOLO</p> </div>
<p>R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.</p> <p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.</p> <p>R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.</p> <p>S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.</p> <p>S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).</p> <p>S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza</p>	<p>H360 Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità</p> <p>H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici</p> <p>P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.</p> <p>P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.</p> <p>P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.</p> <p>P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico</p> <p>P405 Conservare sotto chiave.</p> <p>P273 Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>P501 Smaltire il prodotto/recipiente <i>in conformità con le disposizioni amministrative</i></p>
 <p>Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria</p>	 <p>Ospedale Luigi Sacconi Associazione Cooperazione e Pato Universitario</p>

Es. 2 – Formaldeide (C ≥ 25%)

**Vecchio sistema UE
(Dir. 67/548/CEE)**



TOSSICO

- R23/24/25** Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R34 Provoca ustioni.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

**Nuovo regolamento CLP
(Reg. CE 1272/2008)**



PERICOLO

- H351** Sospettato di provocare il cancro
H331 Tossico se inalato
H311 Tossico per contatto con la pelle
H301 Tossico se ingerito
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

Biocidi e prodotti fitosanitari

Le disposizioni del Reg. CLP si applicano integralmente a ogni sostanza o miscela per la quale la commercializzazione e l'uso sono disciplinati dalle Direttive relative ai Biocidi e ai Prodotti Fitosanitari, tuttavia il CLP **non le sostituisce**.

Ciò significa che le sostanze attive e i biocidi o i prodotti fitosanitari (miscele) devono essere classificati ed etichettati in conformità al CLP. Devono anche essere considerate le informazioni supplementari previste dalla DB e dalla DPF che possono costituire informazioni ed etichettatura supplementari ai sensi del CLP.

Etichetta che include informazioni previste da altri atti legislativi

Crop Protection Product

*Broad spectrum suspension concentrate fungicide with systemic properties for the preventive control of grey leaf spot (*Cercospora zea-maydis*), northern leaf blight (*Exserohilum turcicum*) and rust (*Puccinia sorghi*) on maize and sweet corn.*

Composition	mass/volume
Active ingredient 1	200 g/l
Active ingredient 2	125 g/l

STORAGE AND DISPOSAL
Store in the closed, original container in a cool, well ventilated area. DO NOT store for prolonged periods in direct sunlight. Triple or preferably pressure rinse containers before disposal. Add rinsings to spray tank. DO NOT dispose of undiluted chemicals on site. If recycling, replace cap and return clean containers to recycler or designated collection point. If not recycling, break, crush or puncture and bury empty containers in a local authority landfill. If no landfill is available, bury the containers below 500 mm in a disposal pit specifically marked and set up for this purpose clear of waterways, desirable vegetation and tree roots. Empty containers and product should not be burnt.

SAFETY DIRECTIONS
Avoid contact with eyes. Wash hands after use.
When opening the container and preparing spray wear:
• cotton overalls buttoned to the neck and wrist (or equivalent clothing)
• elbow-length PVC gloves
After each day's use, wash gloves and contaminated clothing.

FIRST AID
If poisoning occurs, contact a doctor or Poisons Information Centre. Phone 131 126.

Supplied by:
Crop Protection Company,
124 Chemstrasse,
City,
Member State.
Tel 123-156-789

5 litres

Warning
Causes severe eye irritation.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Collect spillage.


Callout boxes:

- Dimensions minime etichetta 74 x 105 mm
- Istruzioni per usi specifici secondo quanto di norma previsto dalla normativa relativa ai prodotti fitosanitari
- Dati per i contatti
- Per i prodotti fitosanitari sono sempre elencati i componenti attivi. Può anche trattarsi dell'identificazione del prodotto di cui all'art. 18, paragrafo 3 del regolamento CLP
- Pittogrammi 88x88 mm
- Pittogrammi, indicazioni di pericolo e consigli di precauzione previsti dal regolamento CLP
- Pittogrammi della sicurezza d'uso e le fasce di colore secondo quanto di norma definito dagli orientamenti della FAO

10 cose a cui pensare mentre si esamina una etichetta:

1. Verificare se si tratta di sostanza o miscela
2. Verificare se si tratta di un articolo
3. Verificare se viene trasportata nell'imballaggio che stiamo esaminando
4. Può essere venduta al pubblico?
5. Attenzione ai volumi: sono possibili deroghe per le piccole e piccolissime dimensioni
6. Verificare che il nome e gli elementi dell'etichetta siano gli stessi riportati sulla scheda di sicurezza
7. Prodotto fitosanitario o biocida? **Attenzione!!!!**
8. Attenzione alle miscele speciali: deroghe e/o informazioni supplementari
9. Verificare che sia un prodotto attualmente usato, acquistato almeno nei 12 mesi precedenti
10. Potrebbe davvero non essere una sostanza o una miscela pericolosa

Attenzione!



Grazie per l'attenzione